

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio, conseguenze

In tema di [opposizione a decreto ingiuntivo](#), ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato.

NDR: Per tale principio si veda Cass. del 15 luglio 2002, n. 10229.

Tribunale di Milano, sentenza del 16.2.2017

...omissis...

ingiuntivo oggetto della presente opposizione deve essere revocato dal momento che, come insegna la S.C.: "in tema di opposizione a decreto

ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato" (cfr. Cass. del 15 luglio 2002, n. 10229).

Da quanto sopra discende, disattesa ogni diversa eccezione, istanza e richiesta, la revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 34704/2015 R.G. 57545/2015 emesso dal Tribunale di xxxx S.xxxxxxxxxxxxxx liquidazione il pagamento, in solido, della somma di € 10.572,47, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compensi, in € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, in favore di xxxxxxxx dal momento che il debito per cui il decreto ingiuntivo è stato emesso risulta parzialmente estinto.

12. Revocato il decreto, e accertato il residuo credito dell'opposta xxx gli oppositori xxxxxxxxL. in liquidazione devono essere condannati, in solido, al pagamento della somma di € 8.772,47, importo risultante dalla sottrazione tra quanto ingiunto (€ 10.572,47) e quanto pagato dall'opponente nelle more del decreto ingiuntivo (€ 1.800,00), oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002, dovuti dalla scadenza delle fatture al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, ex art. 91 cod. civ., e sono poste a carico degli oppositori.

pqm

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. xxxx pronunciando sulla domanda introdotta in data 5.2.2016 da RRR S.R.L. in liquidazione e UU contro E. S.P.A. (già S. XXXXXX disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza, eccezione così dispone: revoca il decreto ingiuntivo telematico n. 34704/2015 R.G. 57545/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 16.11.2015 e notificato il 22.12.2015; per l'effetto, preso atto del pagamento nelle more di un acconto di € 1.800,00; condanna, in solido, xxxx liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e UU al pagamento della differenza di € 8.772,47 in favore di E. S.P.A., oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture monitoriamente azionate al soddisfo; condanna, in solido, xxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, e UU a rimborsare a E. S.P.A. le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, € 450,00 per rimborso forfetario spese 15%, oltre Iva se dovuta e Cpa.